

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE NELL'AREA PILOTA GRECANICA

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di novembre, in _____ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di Bagaladi, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00283390805), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Bova, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 80002510800), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Bova Marina, in persona della Commissione Straordinaria, domiciliata per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00277760807), la quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Brancaleone, in persona della Commissione Straordinaria, domiciliata per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 81001870807), la quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Bruzzano Zeffirio, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 81001670801), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Cardeto, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 80009020803), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Condofuri, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00162630800), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di Ferruzzano, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00835510801), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Montebello Ionico, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00710360801), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Melito Porto Salvo, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00281270801), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Palizzi, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 81000970806), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Roccaforte del Greco, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 80002370809), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Roghudi, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00811830801), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di San Lorenzo, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 00283710804), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;
- il Comune di Staiti, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (Codice Fiscale 81000850800), il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all’originale si allega al presente atto;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 che indica le priorità di investimento a favore della crescita e dell’occupazione e identifica gli ambiti di applicazione dei fondi FESR, e le concentrazioni tematiche di intervento;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l’Accordo di Partenariato con l’Italia per l’impiego dei fondi SIE per la crescita e l’occupazione nel periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, che ha previsto al Punto 3.1.6 la Strategia per le Aree Interne al fine di sollecitare i territori periferici e in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio-economico, stabilendo i criteri e le modalità di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese;
- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 che ha approvato gli indirizzi operativi da seguire per l’attuazione e gestione delle attività di cui alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI);
- le Linee Guida della Strategia Nazionale per le Aree Interne predisposte dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne (CTAI);
- il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR-FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015;
- il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria approvato con DGR n. 448 del 14 novembre 2016 e s.m.i.;
- il “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016;
- la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, con la quale si approva il documento “Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020 (SRAI)” e si individuano l’Area Reventino - Savuto quale prima Area Progetto sulla quale avviare la sperimentazione per la SNAI, e l’Area “Grecanica” quale seconda Area Progetto da candidare alla sperimentazione;
- la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2/2018 del 12 gennaio 2018, con la quale sono approvati i criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e le relative modalità di attuazione in riferimento alle prime due Aree di sperimentazione Reventino-Savuto e Grecanica;
- la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215/2018 del 5 giugno 2018, con la quale sono approvate le Linee di Indirizzo della Regione Calabria per la Strategia per le Aree Interne;
- il Documento Preliminare della Strategia dell’Area Pilota Grecanica, trasmesso in data 21 dicembre 2017 dal Sindaco del Comune di Bagaladi, in qualità di Sindaco Referente dell’Area Pilota Grecanica, al Comitato Nazionale Aree Interne il Preliminare della Strategia dell’Area Pilota Grecanica;
- la Nota del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale Aree Interne con la quale si comunica l’approvazione del Preliminare della Strategia Area Pilota Grecanica;
- gli artt. 3, 4, 5, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e s.m.i.;

- gli artt. 30, 33, 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31- quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 nonché dalla Legge n.56/2014 e s.m.i, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;
- l’articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- il comma 28 dell’art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;
- lo Statuto Regione Calabria – Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – artt. 2 (sussidiarietà delle funzioni), 42 (Regione e disciplina comunitaria), 46 (Rapporto con gli Enti Locali);
- la Legge Regionale 24 novembre 2006 n. 15 recante “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei comuni”;

CONSIDERATO CHE

- le Linee Guida della Strategia Nazionale per le Aree Interne, predisposte dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne (CTAI), prevedono che, in ciascuna Area Pilota selezionata per la sperimentazione della Strategia, debbano essere attivate e sperimentate forme appropriate di gestione associata di funzioni fondamentali e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni);
- l’Area che necessariamente deve essere considerata nel processo di ridefinizione del nuovo assetto istituzionale è quella costituita dai Comuni dell’Area Progetto (Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti) e dai Comuni dell’Area Strategica (Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Salvo);
- l’Area, per come definita nel punto precedente, ha la necessità di un nuovo assetto istituzionale che trae origine da molteplici fattori che, a partire dagli anni ’60, ne hanno profondamente modificato gli assetti insediativi, economici e sociali, e in particolare:
 - alcuni Borghi sono oggi diventati *Borghi Fantasma*, non essendo più abitati. Si tratta dei Borghi di Roghudi Vecchio, Brancaleone Vecchio, Bruzzano Vecchio ed Africo Vecchio. Il termine “*Vecchio*”, utilizzato dagli abitanti, dà una misura della rassegnazione a quello che sembra essere un destino segnato per questi luoghi dalla storia millenaria;
 - altri Centri/Borghi, in assenza di interventi immediati ed efficaci, si avviano lentamente a divenire anch’essi *Borghi Fantasma*. Si tratta, in primis, dei Borghi di Roccaforte del Greco, Galliciano, Pietrapennata e Staiti;
 - tutti i Centri/Borghi dell’interno hanno subito e continuano a subire un processo di spopolamento e di invecchiamento che sta compromettendo, nei fatti, ogni ipotesi di futuro già nel medio periodo;

- la popolazione che oggi realmente vive nei Centri/Borghi interni dell’Area non supera le 10.000 unità;
- i Centri sulla costa costituiscono ormai un insediamento continuo, una sorta di “*città lineare*” di circa 30.000 abitanti. Si fa riferimento ai Centri di Saline Ioniche, Melito Porto Salvo, San Lorenzo Marina, Condofuri Marina, Bova Marina, Palizzi Marina, Brancaleone Marina e Ferruzzano;
- i Centri/Borghi interni sono distribuiti nel territorio prevalentemente lungo le fiamare e vivono le relazioni sociali ed economiche quasi esclusivamente con i Centri sulla costa, nella direzione mare-monti. Quasi del tutto assenti sono le relazioni tra i Centri/Borghi interni non collocati sulla stessa vallata. Le strade che collegavano tra di loro i Centri/Borghi interni sono di fatto dismesse e senza alcuna manutenzione;
- il Comune di Roghudi rappresenta un caso particolare in quanto, a seguito dell’abbandono del Borgo di Roghudi Vecchio, gli abitanti si sono trasferiti nel nuovo sito di Roghudi Nuovo, interamente collocato nel territorio del Comune di Melito Porto Salvo;
- il disegno del nuovo assetto istituzionale dell’Area, da realizzare nei prossimi anni, deve necessariamente:
 - partire dalla constatazione che l’Area è costituita da un insieme di Centri/Borghi che esprimono domande di servizi pubblici differenziate in funzione della collocazione geografica (interno, costa), delle dinamiche demografiche e della composizione sociale, dello stato del patrimonio naturale e insediativo, del livello di accessibilità ai servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità);
 - prevedere, da subito, la gestione in forma associata a scala intercomunale di alcune funzioni (e servizi) “ordinarie” dei Comuni per le quali è possibile realizzare immediatamente economie di scala e di scopo e nel contempo migliorare i livelli dei servizi ai cittadini e contenere la spesa pubblica entro i valori di tutto il resto del Paese;
 - prevedere, successivamente, attraverso la condivisione e la partecipazione delle Istituzioni e dei Cittadini, la definizione e la costruzione di Reti e di Cluster dei Centri/Borghi che hanno caratteristiche, obiettivi e fabbisogni comuni per i quali sia possibile individuare e implementare progetti e servizi pubblici in forma associata a scala intercomunale. Le Reti / Cluster tra i Comuni potrebbero essere le seguenti:
 - Comuni di Bagaladi, Cardeto, San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Montebello Ionico.
 - Comuni di Melito Porto Salvo e di Roghudi.
 - Comuni di Condofuri, Bova Marina e Bova.
 - Comuni di Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano;
 - prevedere la costituzione di uno o più centri di competenza, con la partecipazione delle istituzioni preposte, delle università e dei centri di ricerca e delle organizzazioni del territorio, per l’attuazione delle Strategie, dei Piani e dei Progetti di Sviluppo (coordinamento, programmazione, monitoraggio, valutazione) attraverso:
 - la definizione, la co-progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e dei progetti;
 - la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione dei servizi ai cittadini (mobilità, salute, istruzione), al territorio e alle imprese;

- i Comuni dell’Area Pilota Grecanica hanno individuato, nella fase di elaborazione del Preliminare della Strategia, nella Convenzione la forma più efficace per la gestione associata delle funzioni fondamentali. Inoltre hanno individuato le tre funzioni di seguito riportate, tra le quali selezionare le due funzioni che permetteranno di rispettare il requisito di ammissibilità dell’Area Progetto in fase di sottoscrizione dell’APQ:
 - A - Organizzazione generale della amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.
 - 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
 - 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
 - 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
 - 01.06 - Ufficio Tecnico.
 - 01.11 - Altri Servizi Generali (SUAP, URP, Centrale Unica di Committenza).
 - E - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
 - 11.01 - Sistema di protezione civile.
 - 11.02 - Interventi a seguito di calamita naturali.
 - I - Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 - 03.01 - Polizia municipale e amministrativa.
 - 03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana.

Accanto a tali funzioni fondamentali, i Comuni intendono gestire in modo associato la funzione di Programmazione Territoriale, in modo da costituire e stabilizzare un sistema di competenze istituzionali a supporto dello sviluppo locale sostenibile e per garantire un’efficace attuazione della SNAI;

- i Comuni dell’Area Pilota Grecanica, per realizzare il nuovo assetto istituzionale proposto per l’Area Pilota Grecanica, hanno individuato le seguenti azioni:
 - Sottoscrizione di un Accordo di Programma tra i Sindaci, la Regione Calabria e la Città Metropolitana che vincoli e impegni i Soggetti sottoscrittori a contribuire attivamente, secondo un Piano condiviso, alla realizzazione del nuovo assetto istituzionale dell’Area Grecanica.
 - Strutturazione di un forte presidio tecnico che abbia il compito di definire e ingegnerizzare i processi necessari, che sia costituito da risorse professionali interne alle Amministrazioni comunali adeguatamente integrate da expertise tecniche esterne.
 - Definizione e attivazione di una Piano Operativo di Accompagnamento e Assistenza Tecnica da parte dei livelli istituzionali sovra-ordinati (Regione Calabria) o co-ordinati (Città Metropolitana).

La fase di sperimentazione potrà avere la durata di cinque anni. A conclusione della fase di sperimentazione, sulla base dei risultati ottenuti, si potrà procedere ad implementare una successiva fase di consolidamento e potenziamento del nuovo assetto istituzionale dell’Area Grecanica.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

**LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

TITOLO I – PREMESSE, OGGETTO, FINALITA' E IMPEGNI

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Le Parti, per come sopra rappresentate, stabiliscono di esercitare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in forma associata le seguenti Funzioni:
 - A - Organizzazione generale della amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.
 - 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
 - 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
 - E - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
 - 11.01 - Sistema di protezione civile.
 - 11.02 - Interventi a seguito di calamita naturali.
 - I - Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 - 03.01 - Polizia municipale e amministrativa.
 - 03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana.
2. Le Parti, per come sopra rappresentate, si impegnano ad esercitare, entro cinque anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, in forma associata le seguenti Funzioni:
 - A - Organizzazione generale della amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.
 - 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
 - 01.06 - Ufficio Tecnico.
 - 01.11 - Altri Servizi Generali (SUAP, URP, Centrale Unica di Committenza).
3. Le Parti, per come sopra rappresentate, si impegnano ad esercitare in modo associato la Funzione di Programmazione Territoriale, in modo da costituire e stabilizzare un sistema di competenze istituzionali a supporto dello sviluppo locale sostenibile e per garantire un'efficace attuazione della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne nell'Area Pilota Grecanica.
4. Oltre alle Funzioni di cui ai Punti 1, 2 e 3 potranno essere individuate altre Funzioni per la gestione in forma associata. L'attivazione delle nuove Funzioni dovrà essere preceduta da un'analisi di fattibilità tecnico-economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

5. La presente Convenzione disciplina l'organizzazione e la suddivisione di compiti e responsabilità, l'individuazione delle modalità di gestione delle Funzioni gestite in forma associata, la regolamentazione e l'individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e quant'altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.
6. L'attivazione in forma associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 richiede la stipula tra le Parti di appositi Protocolli Operativi, di cui al successivo articolo 8.
7. Le Parti danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina la gestione delle Funzioni in forma associata da parte degli Enti locali e si impegnano, sin d'ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire.
8. Le Parti riconoscono che, nella fase iniziale del percorso di aggregazione e di cooperazione, la Convenzione rappresenta la modalità più semplice e rapida da utilizzare. Al contempo, prendono atto che l'attuale normativa individua nella Unione di Comuni la soluzione più stabile e strutturata e si impegnano, pertanto, ad analizzare e valutare, a seguito della sperimentazione attivata con la presente Convenzione, la transizione verso nuovi modelli istituzionali di governance territoriale.
9. Resta, inoltre, espressamente inteso tra le Parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.

ARTICOLO 3

(Finalità e Impegni)

1. Le finalità che le Parti intendono perseguire, attraverso la gestione in forma associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, sono le seguenti:
 - realizzare economie di scala e di scopo e nel contempo migliorare i livelli dei servizi ai cittadini e contenere la spesa pubblica entro i valori di tutto il resto del Paese;
 - individuare e sperimentare nuovi progetti e servizi pubblici da gestire in forma associata a scala intercomunale;
 - costituire uno o più centri di competenza, con la partecipazione delle istituzioni preposte, delle università e dei centri di ricerca e delle organizzazioni del territorio, per l'attuazione delle Strategie, dei Piani e dei Progetti di Sviluppo dell'Area Pilota Grecanica (coordinamento, programmazione, monitoraggio, valutazione);
2. I modelli organizzativi per la gestione in forma associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 devono essere improntati ai seguenti principi:
 - non essere elusivi degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità;
 - essere progettati e centrati sulle esigenze degli utenti, in particolare miglioramento dell'accessibilità e la riduzione dei tempi di erogazione dei servizi, attraverso:
 - la distribuzione ottimale dei centri per l'accesso e la fruizione dei servizi nel territorio dell'Area Pilota;
 - la semplificazione e l'omogeneizzazione a scala intercomunale dei procedimenti amministrativi (regolamenti comunali, midulistica, etc.);
 - la digitalizzazione e l'integrazione a scala intercomunale dei servizi della Pubblica Amministrazione Locale.

3. Le Parti si impegnano, per le Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, ad armonizzare i singoli Regolamenti Comunali con l'obiettivo di prevenire rapidamente alla definizione e approvazione di un insieme di Regolamenti Comunali comuni per tutti i Comuni dell'Area Pilota Grecanica. I Regolamenti Comunali comuni dovranno essere elaborati in coerenza con gli obiettivi della presente Convenzione.

TITOLO II – ORGANI DI INDIRIZZO E GESTIONE

ARTICOLO 4

(Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Legali rappresentanti dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento giustificato, un Assessore.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. Il Sindaco Referente della SNAI dell'Area Pilota Grecanica assume per i primi tre anni la carica di Presidente.
4. Il mandato del Presidente scade ogni tre anni e viene rieleto dall'Assemblea dei Sindaci nella prima riunione utile dopo la scadenza del mandato.
5. Per assenza giustificata le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Sindaci Enti nella prima seduta successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione.
6. Il mandato del Vice Presidente scade ogni tre anni e viene rieleto dall'Assemblea dei Sindaci nella prima riunione utile dopo la scadenza del mandato.
7. Possono essere invitati ai lavori della Assemblea dei Sindaci: gli Assessori, i Segretari comunali, i Direttori generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
8. L'Assemblea dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

ARTICOLO 5

(Compiti dell'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea dei Sindaci, per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è responsabile:
 - a) dell'attività di indirizzo, rappresentanza e direzione politica per la gestione in forma associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;
 - b) della nomina del Presidente dell'Assemblea, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo (di cui all'articolo 7 della presente Convenzione);
 - c) dell'ammissione di ulteriori Comuni ai singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;

- d) della ratifica del recesso di un Comune ai singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;
 - e) della risoluzione di eventuali problemi interpretativi nell'applicazione della presente Convenzione, nonché, in via bonaria, di eventuali conflitti tra i Comuni partecipanti;
 - f) dell'approvazione dei singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, di cui al successivo articolo 8;
 - g) dell'approvazione dei Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni non comprese nei Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;
 - h) del coordinamento e della supervisione dei singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, nonché della verifica dei risultati conseguiti dagli stessi;
 - i) dell'approvazione dei Piani di Gestione Annuali e dei Preventivi Finanziari per i singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, inclusa la determinazione degli oneri finanziari a carico dei Comuni per la gestione associata delle singole Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 e la determinazione dei relativi criteri di riparto;
 - j) dell'approvazione delle Relazioni Annuali di Gestione per i singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, riguardanti i risultati della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, come stabiliti in sede di programmazione;
 - k) dell'approvazione di eventuali modifiche della presente Convenzione, su proposta del Consiglio Direttivo, acquisite le approvazioni delle Giunte comunali dei Comuni sottoscrittori.
2. L'Assemblea dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico, gestionale e amministrativo.
 3. L'Assemblea dei Sindaci, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune.

ARTICOLO 6

(Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente, anche su proposta del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che almeno il 33% dei Comuni associati ne faccia richiesta. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, presso le sedi dei Comuni associati.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredata dall'ordine del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, all'indirizzo PEC di ogni Comune. La documentazione a corredo degli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria dell'Assemblea dei Sindaci ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato all'avviso di convocazione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a cinque giorni, qualora ne facciano richiesta almeno 6 Sindaci componenti, indicando gli argomenti da trattare corredate dalle relative proposte.

3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide se sono rappresentati almeno il 50%+1 dei Comuni associati.
4. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti e le votazioni sono rese nelle forme di legge. Ad ogni componente dell'Assemblea dei Sindaci è attribuito un voto.
5. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea e gli stessi siano unanimemente d'accordo.
6. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo delle decisioni adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. I verbali sono raccolti e depositati presso la Segreteria dell'Assemblea dei Sindaci, a cura del Segretario, e inviati ai Comuni con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 7

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Sindaci tra i Rappresentanti dei Comuni associati.
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti funzioni:
 - a) Elaborazione e approvazione delle Linee di Indirizzo, per la gestione in forma associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;
 - b) Valutazione e approvazione dei singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, di cui al successivo articolo 8.
 - c) Valutazione e approvazione dei Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni non comprese nei Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2.
 - d) Coordinamento dei singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, nonché della verifica dei risultati conseguiti dagli stessi.
 - e) Valutazione e approvazione dei Piani di Gestione Annuali e dei Preventivi Finanziari per i singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, inclusa la determinazione degli oneri finanziari a carico dei Comuni per la gestione associata delle singole Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 e la determinazione dei relativi criteri di riparto.
 - f) Valutazione e approvazione delle Relazioni Annuali di Gestione per i singoli Protocolli Operativi per la gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, riguardanti i risultati della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, come stabiliti in sede di programmazione.
 - g) Definizione e approvazione di eventuali modifiche della presente Convenzione, su proposta del Consiglio Direttivo, acquisite le approvazioni delle Giunte comunali dei Comuni sottoscrittori.

4. In merito alle decisioni prese in sede di Consiglio Direttivo, il criterio di votazione è la maggioranza semplice, fermo restando che il numero legale per la validità delle riunioni è di almeno 3 componenti su 5.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso le sedi dei Comuni associati.

TITOLO III – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE

ARTICOLO 8

(Protocolli Operativi)

1. La gestione associata delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 è disciplinata dalla presente Convenzione e da specifici Protocolli Operativi tra i Comuni interessati.
2. Ciascun Protocollo Operativo è relativo all'esercizio in forma associata di una Funzione e deve contenere:
 - a) l'indicazione del Comune capofila;
 - b) la descrizione della funzione e dei servizi oggetto di gestione associata;
 - c) le modalità organizzative di gestione della funzione e dei servizi oggetto di gestione associata;
 - d) le modalità di erogazione e fruizione dei servizi oggetto della gestione associata;
 - e) le funzioni e le competenze, con rilevanza esterna ed interna, dell'ufficio di coordinamento della funzione associata;
 - f) le funzioni e le competenze, con rilevanza esterna ed interna, degli uffici di gestione dei servizi della funzione associata;
 - g) l'organizzazione e la composizione, inclusa l'individuazione del responsabile, dell'ufficio di coordinamento della funzione associata;
 - h) l'organizzazione e la composizione, inclusa l'individuazione dei responsabili, degli uffici di gestione dei servizi della funzione associata;
 - i) i rapporti finanziari tra i Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
 - j) la ripartizione dei costi per il coordinamento e la gestione dei servizi della funzione associata;
 - k) le misure di razionalizzazione della spesa per i servizi della gestione associata.
3. I Protocolli Operativi sono in ogni caso disciplinati dalle norme contenute nella presente Convenzione e non possono contenere disposizioni in contrasto con la stessa.
4. I Protocolli Operativi sono approvati dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6
5. I Protocolli Operativi, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, devono essere approvati dalle Giunte dei Comuni partecipanti e sottoscritte dai Legali rappresentanti.
6. Entro sei mesi dall'approvazione della presente Convenzione l'Assemblea dei Sindaci approva i Protocolli Operativi per ciascuna Funzione di cui al Punto 1 e al Punto 3 del precedente articolo 2.
7. L'avvio operativo della gestione associata, per ciascuna Funzione di cui al Punto 1 e al punto 3 del precedente articolo 2, è fissata dall'Assemblea dei Sindaci, e comunque entro il 30 giugno 2019.

ARTICOLO 8

(Comuni Capofila delle Funzioni Associate)

1. L'Assemblea dei Sindaci, di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, individua per ciascuna delle Funzioni di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, il Comune Capofila.
2. Il Comune Capofila della singola Funzione Associata è responsabile della definizione, in collaborazione con gli altri Comuni interessati, del Protocollo Operativo per la Funzione Associata di competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Comune Capofila della singola Funzione Associata è responsabile del coordinamento, dell'organizzazione, della gestione e dell'attuazione, del relativo Protocollo Operativo e dei Servizi previsti. In particolare il Comune Capofila:
 - rappresenta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli obiettivi della Convenzione e del Protocollo Operativo della Funzione Associata di competenza;
 - assicura, per la Funzione Associata di competenza, i rapporti istituzionali, tecnici e amministrativi tra i Comuni aderenti al Protocollo Operativo e i rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo;
 - adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari per dare completa operatività al Protocollo Operativo della Funzione Associata di competenza e dei relativi Servizi;
4. Ciascun Comune aderente al Protocollo Operativo individua e mette a disposizione del Comune Capofila un referente per l'attuazione della Convenzione e dello specifico Protocollo Operativo.
5. Il Comune Capofila può altresì avvalersi, previa deliberazione di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, di personale esterno qualificato individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di personale e conferimento di incarichi.
6. Il Comune Capofila per l'attuazione della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne per l'Area Pilota Grecanica, di cui al Punto 3 del precedente articolo 2, è il Comune di Bagaladi.

ARTICOLO 9

(Strutture Tecniche – Amministrative delle Funzioni Associate)

1. Per la gestione associata di ciascuna Funzione di cui ai Punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2, sono istituite e attivate, presso il Comune Capofila e in coerenza con le indicazioni del Protocollo Operativo, le seguenti Strutture Tecniche – Amministrative:
 - Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata.
 - Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata.
2. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale è improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
3. I Protocolli Operativi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dai Comuni associati. I Protocolli Operativi disciplinano, inoltre, il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.150/2009.

4. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con il Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni degli specifici Protocolli Operativi;
5. Le figure professionali richieste per la gestione della Funzione Associata e dei relativi Servizi sono definite nel Protocollo Operativo. Ciascun Comune associato si impegna ad incaricare personale con esperienza adeguata allo svolgimento delle attività previste. Il personale da assegnare agli Uffici di Coordinamento e di Gestione verrà selezionato previo appositi avvisi di manifestazione di interesse rivolti prioritariamente a dipendenti dei Comuni associati.
6. Il personale è soggetto alla rilevazione delle presenze; la durata delle prestazioni lavorative svolte all'esterno è autocertificata e sottoposta mensilmente a verifica.

ARTICOLO 10

(Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata)

1. L'Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata esercita tutte le funzioni che vengono ad esso conferite dal Protocollo Operativo approvato dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Le funzioni e i compiti dell'Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata sono i seguenti:
 - a) gestione amministrativa dell'Ufficio di Coordinamento e degli Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata;
 - b) elaborazione della proposta del Piano di Gestione Annuale e del Preventivo Finanziario della Funzione Associata e dei relativi Servizi, comprendente gli indirizzi programmatici e gli obiettivi gestionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - c) elaborazione delle Relazioni Trimestrali e della Relazione Annuale di Gestione della Funzione Associata e dei relativi Servizi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - d) coordinamento e realizzazione delle attività previste dal Piano di Gestione Annuale;
 - e) produzione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata verso l'esterno;
 - f) gestione finanziaria, attraverso atti gestionali, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa delle attività previste dal Piano di Gestione Annuale in coerenza con le previsioni del Preventivo Finanziario;
 - g) gestione, responsabilità e supervisione delle procedure di selezione del personale impegnato nell'Ufficio di Coordinamento e negli Uffici di Gestione dei Servizi;
 - h) redazione di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
3. L'Ufficio di Coordinamento del Servizio ha sede presso i locali messi a disposizione del Comune Capofila o in altra sede deliberata dall'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 11

(Ufficio di Gestione dei Servizi della Funzione Associata)

1. Gli Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata esercitano tutte le funzioni che vengono ad essi conferite dal Protocollo Operativo approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

2. Le funzioni e i compiti degli Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata sono i seguenti:
 - a) gestione del Servizio e del personale assegnato, in attuazione degli atti di programmazione e gestione (Piani di Gestione Annuale) adottati dall'Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata;
 - b) gestione degli immobili e dei beni strumentali in dotazione al Servizio;
 - c) gestione delle relazioni periodiche con i Comuni associati in merito alla gestione del Servizio;
3. Gli Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata, per lo svolgimento delle loro attività, possono avvalersi di soggetti terzi, individuati con le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
4. Gli Uffici di Gestione dei Servizi della Funzione Associata hanno sede presso i locali messa a disposizione del Comune Capofila o in altra sede deliberata dall'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 12

(Risorse per la Gestione della Funzione Associata e Rapporti Finanziari)

1. Le risorse necessarie per la gestione della Funzione Associata e dei Servizi sono definite nel Protocollo Operativo insieme alla ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni associati.
2. I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono disciplinati nel rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica. In particolare, l'Ufficio di Coordinamento della Funzione Associata ha i seguenti compiti:
 - a) la predisposizione di un rendiconto annuale;
 - b) la rilevazione della contabilità analitica degli oneri e dei proventi riferibili a ciascun Servizio;
 - c) il conseguimento dell'equilibrio della gestione finanziaria.
3. L'Assemblea dei Sindaci determina annualmente, sulla base del Rendiconto Annuale di Gestione della Funzione Associata, i criteri di riparto e gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti.

TITOLO IV – DURATA, ADESIONI, RECESSO, SCIoglimento

ARTICOLO 13

(Durata)

1. La Convenzione ha una durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente per altri dieci anni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 14

(Nuove Adesioni al Servizio)

1. La presente Convenzione, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra Enti Locali, è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall'art. 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni). I seguenti principi regolano le nuove adesioni:

- l’Ente interessato all’adesione alla Convenzione presenta all’Assemblea dei Comuni la propria proposta di adesione, l’Assemblea decide in merito, valutando la congruità dei nuovi rapporti finanziari tra i Comuni e la compatibilità dell’adesione con la struttura delle Funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
- l’Ente che ha proposto la propria adesione approva la Convenzione mediante Deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero atto analogo, e l’adesione si perfeziona con la sottoscrizione di un’integrazione alla Convenzione da parte dell’Ente aderente e di tutti gli Enti associati.

ARTICOLO 15

(Recesso dal Vincolo Convenzionale)

1. Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.
3. Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione al Presidente dell’Assemblea dei Comuni, di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso posta elettronica certificata (PEC). Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell’organo competente che formalizza il recesso.
4. Il recesso, tenuto conto che la programmazione dei Servizi oggetto della Convenzione è su base annuale, avrà effetto:
 - a) Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso se avvenuto entro la fine del mese di marzo;
 - b) Dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di ricevimento se avvenuto dopo tale termine.
5. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singolo Protocollo Operativo prevedrà l’obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.
6. L’esclusione può avvenire, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

ARTICOLO 16

(Scioglimento della Convenzione)

1. Lo scioglimento della Convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all’unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L’atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.
2. Lo scioglimento della Convenzione comporta automaticamente la decadenza dai singoli Protocolli Operativi.

TITOLO V – CONTROVERSIE, RINVIO, DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

(Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le Parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'Organo giurisdizionale competente.

ARTICOLO 18

(Disposizioni di Rinvio)

1. Per quanto non previsto nella Convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative europee, statali e regionali vigenti.
2. Eventuali integrazioni o deroghe alla Convenzione, non modificative delle condizioni essenziali dell'atto, potranno essere apportate con l'approvazione da parte delle Giunte dei singoli Comuni.
3. Le modifiche sostanziali della Convenzione dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti, con atti aventi le medesime formalità della presente e con il parere preventivo della Regione Calabria ove prescritto.
4. Le proposte di modificazioni della Convenzione quadro sono decise dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

ARTICOLO 19

(Disposizioni Finali)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. In caso d'uso le spese per la registrazione saranno a carico del richiedente.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data

Sindaco del Comune di **Bagaladi**

Sindaco del Comune di **Bova**

Sindaco del Comune di **Bova Marina**

Sindaco del Comune di **Brancaleone**

Sindaco del Comune di **Cardeto**

Sindaco del Comune di **Condofuri**

Sindaco del Comune di **Melito Porto Salvo**

Sindaco del Comune di **Montebello Jonico**

Sindaco del Comune di **Palizzi**

Sindaco del Comune di **Roghudi**

Sindaco del Comune di **Roccaforte del Greco**

Sindaco del Comune di **Staiti**

Sindaco del Comune di **San Lorenzo**
